

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del giudice d.ssa Silvia Albano, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento civile iscritto al n. 7938/14 del ruolo generale dei procedimenti di volontaria giurisdizione

premesso che [REDACTED]

[REDACTED], nato il [REDACTED], cittadino nigeriano, ha inoltrato domanda di protezione internazionale in data 14/5/14 ;

il richiedente asilo è trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in forza del provvedimento di trattenimento in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione dell'8 maggio 2014 emesso dal Prefetto di Agrigento perché entrato nel territorio nazionale, il 25.4.2014, sottraendosi ai controlli di frontiera e non risultava avere fissa dimora o risorse finanziarie e, pertanto, la sua permanenza non poteva essere regolarizzata;

il Giudice di Pace di Roma, con provvedimento del 12/5/14 , ha convalidato il suddetto provvedimento di trattenimento;

ai sensi dell'art. 21, comma 2, d. lg.vo n.25/2008, la Questura di Roma ha chiesto la proroga del periodo di trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28 del d. leg.vo n.25/2008;

OSSERVA

Il decreto di espulsione è stato emesso dopo che il trattenuto, cittadino Nigeriano, è stato raccolto in mare mentre raggiungeva il territorio italiano privo di documenti che ne consentissero l'ingresso regolare, è stato accolto in un centro di accoglienza e successivamente trattenuto presso il CIE.

Il trattenuto ha effettuato domanda di protezione internazionale, dopo pochi giorni dall'ingresso nel territorio nazionale avvenuto a Porto Empedocle il 25 aprile 2014. Nel caso di specie non viene in considerazione la legittimità del provvedimento di espulsione, di competenza del giudice dell'espulsione, ma della richiesta di proroga del trattenimento in considerazione della circostanza che il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia, del 30 maggio 2013, emessa nella causa C-534/11, caso Arslan, nel quale, a seguito di rinvio pregiudiziale, si discuteva dell'interpretazione della legge ceca in materia di proroghe del trattenimento al CIE del richiedente asilo, ha stabilito che la cd. direttiva rimpatri non può applicarsi ai richiedenti asilo in quanto essi non possono considerarsi soggetti soggiornanti irregolarmente nel territorio dello stato: *“L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.*

2) *La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell'articolo 15*



della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio."

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale, spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

La sentenza della CGE sopra richiamata impone, quindi, una lettura costituzionalmente (art 11 e 117 comma 1 cost.) e convenzionalmente orientata dell'art 21 D.lgs. n. 25/2008 nel senso che la proroga del trattenimento al CIE nel caso il richiedente sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento (comma 1 lett c)) non possa essere automaticamente concessa per consentire l'espletamento della procedura di cui all'art 28.

La ratio di tale norma, infatti, appare risiedere nell'esigenza di evitare l'abuso delle richieste di asilo, finalizzate a sottrarsi al rimpatrio evitando il trattenimento anche in caso di richieste palesemente infondate o inammissibili.

La corte di Giustizia precisa che *"il solo fatto che un richiedente asilo, al momento della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento e che sia disposto il suo trattenimento in base all'articolo 15 della direttiva 2008/115 non permette di presumere, senza una valutazione caso per caso di tutte le circostanze pertinenti, che egli abbia presentato tale domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di allontanamento e che sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il provvedimento di trattenimento."*

Rileva, nel caso di specie, che la richiesta di protezione internazionale, pur effettuata dopo che era stato già emesso un provvedimento di espulsione, notificatogli l'8 maggio 2014, è stata comunque effettuata tempestivamente pochi giorni dopo l'ingresso in Italia. La situazione in esame di fatto non differisce, quindi, dall'ipotesi di respingimento differito per il quale la proroga del trattenimento è stata più volte negata da questo tribunale (v. decreto del 10 aprile 2014).

Nella richiesta di proroga non vi è alcuna motivazione in ordine alla necessità del mantenimento del provvedimento di trattenimento e che tale misura sia proporzionata nel caso concreto, né che la richiesta di asilo sia stata effettuata al solo scopo di sottrarsi al rimpatrio.

Tanto più che la provenienza del richiedente consente di escludere un giudizio di manifesta pretestuosità della domanda, in considerazione anche della situazione attuale della Nigeria, ove persiste una situazione di conflitto e violenza generalizzati che pongono a serio rischio l'incolumità dei civili. La prognosi positiva in ordine alla domanda di protezione internazionale consente di ritenere non dilatoria la richiesta e la mancanza di documenti, situazione comune a tutti i richiedenti asilo che raggiungono il territorio nazionale con mezzi di fortuna spesso a rischio della propria vita, non consente per sé sola di ritenere sussistente il pericolo di fuga.

P.Q.M.

non autorizza la proroga del trattenimento di [REDACTED] nel centro di identificazione ed espulsione;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 4 giugno 2014

Il giudice

Depositato in Cancelleria
Roma, li 1-5 GIU. 2014



IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE CI
Filippo Trevisani

Per il